2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 marzo 2006** SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UFFICIALE ON-LINE

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 109/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... *Pag.* 5

Regolamento n. 110/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d'oliva comunitario verso i paesi terzi ..... » 7

Regolamento n. 111/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006 ..... » 8

Regolamento n. 112/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento n. 93/2006 ..... » 10

Regolamento n. 113/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento n. 94/2006 ..... » 12

Regolamento n. 114/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... » 14

Pubblicati nel n. L 19 del 24 gennaio 2006

Regolamento n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011 ..... *Pag.* 16

Regolamento n. 116/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... » 18

Regolamento n. 117/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità » 20

Regolamento n. 118/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione, per l'esercizio contabile 2006, della retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola ..... » 27

Regolamento n. 119/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) ..... » 28

Regolamento n. 120/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006..... » 30

Pubblicati nel n. L 21 del 25 gennaio 2006

Regolamento n. 121/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, recante modifica del regolamento n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India ..... » 32

Regolamento n. 122/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, recante modifica del regolamento n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India ..... » 34

Regolamento n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India » 36

Regolamento n. 124/2006 della Commissione, del 25 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... » 41

Regolamento n. 125/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ..... » 43

Regolamento n. 126/2006 della Commissione, del 25 gennaio 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania ..... » 49

Regolamento n. 127/2006 della Commissione, del 25 gennaio 2006, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2006 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania ..... » 51

Regolamento n. 128/2006 della Commissione, del 25 gennaio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali ..... » 52

Regolamento n. 129/2006 della Commissione, del 25 gennaio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006..... » 53

Pubblicati nel n. L 22 del 26 gennaio 2006

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Regolamento n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ..... *Pag.* 55

Regolamento n. 131/2006 della Commissione, del 26 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... » 62

Pubblicati nel n. L 23 del 27 gennaio 2006

DIRETTIVE

Direttiva 2006/9/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat ..... *Pag.* 64

Pubblicata nel n. L 22 del 26 gennaio 2006

Direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb » 72

Pubblicata nel n. L 25 del 28 gennaio 2006

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 143/2006 della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso *(GU L 23 del 27.1.2006)* ..... *Pag.* 76

Pubblicata nel n. L 26 del 31 gennaio 2006

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 109/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,2
	204	68,8
	212	95,5
	624	107,9
	999	95,4
0707 00 05	052	167,4
	204	101,1
	999	134,3
0709 10 00	220	88,5
	999	88,5
0709 90 70	052	88,5
	204	141,3
	999	114,9
0805 10 20	052	47,3
	204	55,9
	212	50,5
	220	49,3
	624	58,2
	999	52,2
0805 20 10	204	71,8
	999	71,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,2
	204	96,5
	400	83,9
	464	142,9
	624	77,0
	662	32,0
	999	83,1
0805 50 10	052	49,8
	220	60,5
	999	55,2
0808 10 80	400	108,1
	404	102,6
	512	58,4
	720	71,0
	999	85,0
0808 20 50	388	101,1
	400	82,9
	720	54,7
	999	79,6

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 110/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d'oliva comunitario verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva [2], ha abrogato il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva [3], a decorrere dal 1º novembre 2005.

(2) Alcuni titoli rilasciati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2543/95 e la cui validità va oltre il 1º novembre 2005 non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione per essi costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio d'oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati sulla base del regolamento (CE) n. 2543/95 sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:

— la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1º novembre 2005,

— a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
(2) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.
(3) GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 111/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ([2]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ([3]). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2006 della Commissione ([4]).

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

([2]) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

([3]) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

([4]) GU L 17 del 21.1.2006, pag. 11.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 gennaio 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	35,94	0,50
1701 11 90 (1)	35,94	4,12
1701 12 10 (1)	35,94	0,37
1701 12 90 (1)	35,94	3,83
1701 91 00 (2)	34,05	8,21
1701 99 10 (2)	34,05	4,12
1701 99 90 (2)	34,05	4,12
1702 90 99 (3)	0,34	0,32

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 112/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 della Commissione ([2]).

(2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 93/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
([2]) GU L 15 del 20.1.2006, pag. 37.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GENNAIO 2006 [a]

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	26,32 [1]
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	26,32 [1]
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	26,32 [1]
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	26,32 [1]
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2861
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	28,61
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	28,61
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	28,61
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2861

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

[a] I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

[1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 113/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006 della Commissione ([2]).

(2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 94/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
([2]) GU L 15 del 20.1.2006, pag. 39.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI (a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	28,61 (1)
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	28,61 (1)
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	54,36 (2)
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,2861 (3)
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	28,61 (1)
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,2861 (3)
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,2861 (3)
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,2861 (3) (4)
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	28,61 (1)
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,2861 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

COPIA TRATTA DA GURI - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 114/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 gennaio 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 90/2006 della Commissione ([2]).

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 90/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 90/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
([2]) GU L 15 del 20.1.2006, pag. 32.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 gennaio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	28,61	28,61

(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1º ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1º dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1º febbraio 2005.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 115/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle [2], le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo medesimo al termine del periodo di applicazione del relativo protocollo.

(2) In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

l testo del protocollo è accluso al presente regolamento [3].

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— tonniere con reti a circuizione:	Spagna:	22 unità,
	Francia:	17 unità,
	Italia:	1 unità,
— pescherecci con palangari di superficie:	Spagna:	2 unità,
	Francia:	5 unità,
	Portogallo:	5 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturato nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [4].

[1] Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.
[3] GU L 348 del 30.12.2005, pag. 4.
[4] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 116/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	112,0
	204	54,8
	212	97,4
	624	120,2
	999	96,1
0707 00 05	052	136,4
	204	101,5
	999	119,0
0709 10 00	220	77,3
	999	77,3
0709 90 70	052	115,9
	204	136,2
	999	126,1
0805 10 20	052	51,0
	204	56,8
	212	50,0
	220	50,0
	624	58,5
	999	53,3
0805 20 10	204	77,7
	999	77,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,2
	204	100,4
	400	88,1
	464	148,0
	624	72,6
	662	32,0
	999	84,7
0805 50 10	052	44,9
	220	60,5
	999	52,7
0808 10 80	400	123,8
	404	102,3
	720	67,7
	999	97,9
0808 20 50	388	104,4
	400	80,2
	720	47,4
	999	77,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 117/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [2], stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1º gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [4], i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'ambito della gara n. 4/2006 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo di 666 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:

a) una partita numerata 31/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

b) una partita numerata 32/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

c) una partita numerata 33/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

d) una partita numerata 34/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

e) una partita numerata 35/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

f) una partita numerata 36/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

g) una partita numerata 37/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

h) una partita numerata 38/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

i) una partita numerata 39/2006 CE di un quantitativo di 16 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol.

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
[2] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).
[3] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.
[4] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Nell'allegato I figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinquies*, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. 2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 4/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo di intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1º marzo 2006.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta deve contenere:

a) la prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d) una dichiarazione con cui il concorrente:

i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;

iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conforme alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo d'intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo d'intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 7

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)	Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)	Tipo di alcole
Spagna	Tarancón	C-5	24 831	30		Greggio
Partita n. 31/2006 CE		C-6	25 169	30		Greggio
	Totale		50 000			
Spagna	Tarancón	C-1	25 117	27		Greggio
Partita n. 32/2006 CE		C-2	24 998	27		
		D-3	25 159	27		
		D-4	24 726	27		Greggio
	Totale		100 000			
Francia	Onivins — Longuefuye 53200 Longuefuye	10	22 420	28		Greggio
Partita n. 33/2006 CE		12	22 440	28		Greggio
		18	5 140	28		Greggio
	Totale		50 000			
Francia	Onivins — Port-La-Nouvelle Entrepôt d'alcool Av. Adolphe Turrel, BP 62 11210 Port-La-Nouvelle	10	7 205	27		Greggio
Partita n. 34/2006 CE		9	22 280	27		Greggio
		26	12 370	30		Greggio
		25	12 245	27		Greggio
		24	12 515	27		Greggio
		23	780	28		Greggio
		23	11 340	30		Greggio
		23	140	30		Greggio
		22	11 090	28		Greggio
		22	1 330	30		Greggio
		36	8 705	27		Greggio
	Totale		100 000			
Francia	Deulep — PSL 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône	B1	42 640	27		Greggio
Partita n. 35/2006 CE						
	Deulep Bld Chanzy 30800 Saint-Gilles	72	38 690	30		Greggio
		72	6 890	30		Greggio
		72	470	27		Greggio
		73	11 310	30		Greggio
	Totale		100 000			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)	Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)	Tipo di alcole
Italia	Bertolino — Partinico (PA)	3A-33A-34A	27 100	27 + 30		Greggio
Partita n. 36/2006 CE	Trapas — Petrosino (TP)	20A	8 500	30		Greggio
	Enodistil	22A	2 700	30		Greggio
	S.V.M. — Sciacca (AG)	4A-30A-32A-35A	2 200	27		Greggio
	GE.DIS. — Marsala (TP)	88-10B	9 500	30		Greggio
	Totale		50 000			
Italia	S.V.A. — Ortona (CH)	20A	2 000	27		Greggio
Partita n. 37/2006 CE	Bonollo — Paduni-Anagni (FR)	15A-35A-49A-51A	35 000	27 + 30		Greggio
	Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)	5A	1 500	27		Greggio
	Balice Distill. — San Bastilio Motolla (TA)	2A	1 000	27		Greggio
	D'Auria — Ortona (CH)	17A-19A-21A-22A-41A	12 000	27		Greggio
	De Luca — Novoli (LE)	7A-16A	9 950,62	27		Greggio
	Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)	26A	6 929,30	30		Greggio
	Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)	1B		27		Greggio
	Balice S.n.c. — Valenano (BA)	11A-46A-49A-50A-51A	14 500	27		Greggio
	D.C.A. — Ascoli Piceno (AP)	101-81-17-103-44	1 306,93		35 + 36	Greggio/Neutro
	Distill. Del Sud — Rutigliano (BA)	18 + 23 + 36 + 72 + 73	7 242,45		36	neutro
	Caviro — Carapelle (FG)	5C	8 570,70	27		Greggio
	Totale		100 000			
Italia	Caviro — Faenza (RA)	3A-12A-13A-14A	25 429,30	27 + 30		Greggio
Partita n. 38/2006 CE	Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)	1B	8 570,70	27		Greggio
	Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)	5A-6A	34 000	27		Greggio
	Dister — Faenza (RA)	121A-124A	7 000	27 + 30		Greggio
	I.C.V. — Borgoricco (PD)	5A	2 000	27		Greggio
	Tampieri — Faenza (RA)	15A-17A-18A-19A	3 000	27		Greggio
	Villapana — Faenza (RA)	6A-8A	11 000	27		Greggio
	Cipriani — Chizzola di Ala (TN)	2A-3A-24A-30A	9 000	27		Greggio
	Totale		100 000			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)	Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)	Tipo di alcole
Ungheria	Miskolci Likőrgyár Rt.	I/3	129,11	27		Greggio
Partita n. 39/2006 CE	3527 Miskolc, Vitéz u. 13. Hrsz.: 4686/5, 4686/2	I/4	139,57	27		Greggio
		I/5	136,19	27		Greggio
		I/6	136,84	27		Greggio
		I/7	123,37	27		Greggio
		I/8	140,10	27		Greggio
		I/9	136,15	27		Greggio
		I/10	137,61	27		Greggio
		I/11	123,42	27		Greggio
		I/12	137,57	27		Greggio
		III/31	129,11	27		Greggio
		III/32	129,11	27		Greggio
		III/33	129,11	27		Greggio
		III/34	129,11	27		Greggio
	Tokaj Kereskedőház Rt.	2214440	4 819,02	27		Greggio
	3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1	2214450	3 962,76	27		Greggio
	Tokaj Kereskedőház Rt.	SZ/I	1 832,10	27		Greggio
	3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202	SZ/II	1 842,46	27		Greggio
		SZ/III	1 782,33	27		Greggio
	Totale		16 095,04			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Organismi di intervento che detengono l'alcole di cui all'articolo 3

Onivins — Libourne — Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA — Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal — H-1385 Budapest 62., Pf. 867 [Tel. (36-1) 219 45 14; fax (36-1) 219 45 11/12]

ALLEGATO III

Indirizzo di cui all'articolo 5

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 298 55 28
E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 118/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

recante fissazione, per l'esercizio contabile 2006, della retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ([1]),

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83, prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

(2) Per l'esercizio contabile 2005, il regolamento (CE) n. 2189/2004 della Commissione ([3]) ha fissato a 142 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 145 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

([1]) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97).

([2]) GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).

([3]) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 20.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 119/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1702/2005 della Commissione ([3]) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2) Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1702/2005 dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
([2]) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
([3]) GU L 273 del 19.10.2005, pag. 9.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione (EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	30	100 %
Arance	38	100 %
Limoni	60	100 %
Uve da tavola	22	100 %
Mele	35	100 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 120/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ([2]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ([3]). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 111/2006 della Commissione ([4]).

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

([2]) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

([3]) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

([4]) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 25 gennaio 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	34,28	1,00
1701 11 90 (1)	34,28	4,62
1701 12 10 (1)	34,28	0,87
1701 12 90 (1)	34,28	4,32
1701 91 00 (2)	32,27	9,10
1701 99 10 (2)	32,27	4,66
1701 99 90 (2)	32,27	4,66
1702 90 99 (3)	0,32	0,34

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 121/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDIMENTO PRECEDENTE**

(1) Nell'agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio (il «prodotto in esame») originarie, tra l'altro, dell'India.

(2) Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 [3], di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, dell'India.

(3) Con decisione 1999/572/CE [4] la Commissione ha accettato l'impegno relativo ai prezzi da parte della società indiana Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. La società ha nel frattempo modificato la ragione sociale ed è ora denominata Usha Martin Ltd («UML»). La variazione della ragione sociale non ha in alcun modo inciso sulle attività della società.

(4) Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame di origine indiana, fabbricato dalla UML o da qualsiasi altra società ad essa collegata nel mondo, e del tipo oggetto dell'impegno (il «prodotto oggetto dell'impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

(5) Al riguardo, occorre rilevare che taluni tipi di cavi di fili di acciaio attualmente prodotti dalla UML non venivano esportati verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta che ha determinato l'istituzione di misure antidumping definitive e non rientravano, quindi, nell'ambito dell'esenzione determinata dall'impegno. Pertanto, tali cavi di fili di acciaio erano assoggettati al pagamento del dazio antidumping all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

B. **MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO**

(6) L'impegno offerto dalla UML obbliga la società (e qualsiasi altra società ad essa collegata nel mondo), tra l'altro, ad esportare il prodotto oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all'importazione stabilito nell'impegno. Tale prezzo elimina il pregiudizio causato dal dumping. In caso di rivendita nella Comunità al primo acquirente indipendente da parte di importatori collegati, il prezzo di rivendita del prodotto oggetto dell'impegno, al netto di adeguati aggiustamenti che tengano conto delle spese generali, amministrative e di vendita, e di un profitto ragionevole, deve anch'esso collocarsi a livelli che eliminino il pregiudizio causato dal dumping.

(7) Inoltre, le condizioni dell'impegno impongono alla UML di fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate sotto forma di relazioni trimestrali sulle vendite (e rivendite ad opera delle parti collegate nella Comunità) del prodotto in esame originario dell'India. È inteso che tali relazioni riguardino i prodotti oggetto dell'impegno beneficiari dell'esenzione dal dazio antidumping e i tipi di cavi di fili di acciaio non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping.

(8) Salvo indicazioni contrarie, la Commissione presume che le relazioni presentate sulle vendite della UML (e sulle rivendite delle società collegate con sede nella Comunità) siano complete, esaurienti ed esatte in ogni loro parte.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
[2] GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.
[3] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.
[4] GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1678/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(9) La UML aveva inoltre preso atto che l'esenzione dai dazi antidumping determinata dall'impegno è subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una «fattura corrispondente all'impegno». Inoltre, la società si è impegnata a non emettere fatture corrispondenti all'impegno per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping.

(10) Tra le condizioni inerenti all'impegno figura quella secondo cui esso si applica a qualsiasi società collegata, nel mondo, alla UML.

(11) Ai fini del rispetto dell'impegno, la UML ha inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i suoi impianti, e quelli delle società collegate, per accertare l'esattezza e la veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.

(12) Al riguardo sono state effettuate visite di verifica presso la sede della UML in India e presso una società collegata alla UML a Dubai, la Brunton Wolf Wire Ropes FZE («BWWR»).

(13) La verifica presso la società indiana ha evidenziato che dalle relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell'impegno presentate alla Commissione erano stati omessi quantitativi considerevoli del prodotto in esame non oggetto dell'impegno. Inoltre, le merci in questione erano state vendute dalla UML ai suoi importatori collegati nel Regno Unito e in Danimarca e incluse nelle fatture corrispondenti all'impegno.

(14) La verifica presso la società di Dubai ha evidenziato che taluni cavi di fili di acciaio erano stati esportati verso la Comunità da Dubai e dichiarati all'atto dell'importazione nella Comunità originari degli Emirati arabi uniti, mentre in realtà avevano origine indiana ed erano quindi assoggettati alle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi di fili di acciaio originarie dell'India. Le merci in questione non erano state riportate nella relazione trimestrale sulle vendite oggetto dell'impegno, né erano stati pagati i relativi dazi antidumping, come del resto ha ammesso la stessa società. Inoltre, le merci erano state rivendute al primo acquirente indipendente nella Comunità a prezzi inferiori al prezzo minimo.

(15) La decisione 2006/38/CE della Commissione [1] specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.

(16) Alla luce delle summenzionate violazioni, l'accettazione dell'impegno offerto dalla Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, attualmente denominata Usha Martin Ltd (codice addizionale TARIC A024) è stata revocata con la decisione 2006/38/CE. È necessario quindi istituire immediatamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame esportato verso la Comunità dalla società in questione.

(17) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, l'aliquota del dazio antidumping è stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Poiché l'inchiesta in questione si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con il regolamento (CE) n. 1796/1999, è opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 23,8 % del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

C. **MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2005**

(18) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1858/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1858/2005 è sostituita dalla seguente:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
«Sudafrica	Haggie Lower Germiston Road Jupiter PO Box 40072 Cleveland South Africa	A023»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

[1] Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 122/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ([1]) («regolamento di base»),

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India ([2]),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA PRECEDENTE**

(1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19) originarie dell'India. Considerato l'alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori indiani e sono state istituite aliquote comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società comprese nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata un'aliquota del 10,4 %.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1º ottobre 2001-30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da detto regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l'aliquota di dazio del 7,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3) Con il regolamento (CE) n. 2143/2004 ([3]), quindici società sono state aggiunte all'elenco di produttori esportatori indiani di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004.

B. **RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE**

(4) Tredici società indiane hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione («status di nuovo esportatore»).

(5) Quattro società che hanno chiesto lo status di nuovo esportatore non hanno risposto al questionario ed una non ha trasmesso le ulteriori informazioni chieste dopo che essa aveva inviato una risposta incompleta al questionario. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004, la loro richiesta non è stata accolta.

([1]) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

([2]) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2143/2004 (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1).

([3]) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(6) Le restanti otto società hanno risposto al questionario inteso a verificare che erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004.

(7) Gli elementi di prova forniti da cinque dei succitati produttori esportatori sono ritenuti sufficienti per concedere loro l'aliquota di dazio del 7,6 %, accordata alle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione, e quindi per includerle nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 («allegato»).

(8) Per quanto concerne i rimanenti tre produttori esportatori indiani, due hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1º ottobre 2001-30 settembre 2002) ed uno non ha potuto provare di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

(9) Date le circostanze, si è concluso che per le tre società suindicate almeno una delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004, nella fattispecie la prima, non era soddisfatta. Pertanto le loro richieste non sono state accolte.

(10) Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

(11) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori indiani di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:

Alok Industries Limited	Mumbai
Texel Industries	Chennai
Textrade International Private Limited	Mumbai
Welspun India Limited	Mumbai
Yellows Spun and Linens Private Limited	Mumbai

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 123/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]) (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare gli articoli 8 e 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ([2]) (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 13 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA**

1. **Inchieste precedenti e misure in vigore**

(1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 ([3]) il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno ha anche istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002 ([4]), dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India («le misure»).

(2) Nel quadro dei procedimenti, con la decisione 2002/611/CE ([5]) la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi offerto da un'azienda indiana, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. («l'azienda»).

(3) Nel giugno 2003, la Commissione ha avviato una nuova inchiesta antiassorbimento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base, riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese (RPC) ([6]).

(4) Nel dicembre 2003, l'azienda ha informato la Commissione che intendeva ritirare spontaneamente l'impegno. La decisione della Commissione che accettava l'impegno è stata pertanto abrogata con la decisione 2004/255/CE ([7]).

(5) Nel febbraio 2004, un'inchiesta antiassorbimento riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della RPC è stata conclusa dal regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio ([8]), il quale ha aumentato l'aliquota del dazio antidumping definitivo per la RPC dal 21 al 33,7 % («l'inchiesta antiassorbimento»).

2. **Richiesta di riesame intermedio**

(6) Nel dicembre 2004, dopo la conclusione dell'inchiesta antiassorbimento, l'azienda ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, di portata limitata all'esame dell'accettabilità del ripristino del suo impegno.

(7) L'azienda ha asserito che il suo desiderio iniziale di ritirare l'impegno derivava dal fatto che dopo l'imposizione di misure nel 2002 gli esportatori cinesi avevano assorbito i dazi antidumping istituiti, provocando così una depressione dei prezzi e rendendo l'impegno non rispettabile. L'azienda ha inoltre menzionato il fatto che a causa della conclusione del riesame sull'assorbimento, il livello del dazio sulle importazioni provenienti dalla RPC era cresciuto, consentendo l'aumento dei prezzi di mercato. Pertanto, l'azienda ha informato la Commissione di essere pronta ad offrire un nuovo impegno in base ai termini e alle condizioni precedenti, che erano ritenuti adeguati per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
([2]) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
([3]) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 6).
([4]) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2004.
([5]) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36.
([6]) GU C 149 del 26.6.2003, pag. 14.
([7]) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29.
([8]) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

(8) L'azienda ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che dopo le risultanze precedenti non aveva subito modifiche strutturali che potessero avere un impatto sull'accettabilità e l'applicabilità di un impegno.

(9) Nell'aprile 2005, in seguito a un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [1], la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e antisovvenzioni applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India, di portata limitata all'esame dell'accettabilità di un impegno che doveva offrire l'azienda.

3. **Procedura**

(10) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio parziale i rappresentanti del paese esportatore, il richiedente e l'industria comunitaria e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

(11) L'azienda ha riofferto formalmente il suo impegno iniziale.

(12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per esaminare l'accettabilità del nuovo impegno.

B. **RISULTANZE DELL'INCHIESTA**

(13) Dall'inchiesta è risultato che dopo l'inchiesta iniziale nell'azienda non si sono verificati mutamenti strutturali che potrebbero avere un impatto negativo sull'accettabilità e l'attuabilità di un impegno. Inoltre, l'esperienza fatta durante l'applicazione dell'impegno iniziale ha dimostrato che l'azienda ha rispettato i termini dell'impegno e che quest'ultimo poteva effettivamente essere monitorato dalla Commissione.

(14) Ciononostante, va rilevato che dopo l'inchiesta iniziale sono state osservate notevoli differenze di prezzo degli ingredienti essenziali per la produzione dell'acido sulfanilico, in particolare l'anilina e la sua principale materia prima, il benzene. Visto quanto precede, il richiedente ha accettato di indicizzare il prezzo minimo inizialmente offerto per tener conto della natura ciclica dei prezzi dell'acido sulfanilico in modo da eliminare ragionevolmente il rischio di dumping e di conseguente pregiudizio. Dato che esiste una banca dati accessibile al pubblico e indipendente che fornisce dati affidabili sui prezzi internazionali del benzene ma non dell'anilina e in considerazione della stretta correlazione tra il prezzo del benzene e quello dell'anilina, l'indicizzazione si è basata sul prezzo del benzene.

(15) L'industria comunitaria ha affermato che al richiedente non dovrebbe essere consentito scegliere la forma delle misure e in particolare rispettare un prezzo all'importazione minimo soltanto quando i prezzi prevalenti del mercato vanno bene all'azienda. Infatti, non dovrebbe essere consentito modificare la forma delle misure applicate a un'azienda in base all'evoluzione del mercato. Vanno però prese in debito conto le circostanze eccezionali del caso. A questo proposito, va rilevato che dall'inchiesta antiassorbimento è risultato che il calo dei prezzi di mercato nel momento in cui l'azienda ha volontariamente ritirato l'impegno era dovuto all'assorbimento del dazio antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC. Pertanto, in considerazione delle mutate circostanze derivanti dall'esito dell'inchiesta antiassorbimento, il desiderio dell'azienda di ripristinare l'impegno è considerato legittimo.

(16) L'industria comunitaria ha inoltre affermato che l'offerta d'impegno dovrebbe essere accettata soltanto dopo un riesame intermedio completo, in quanto l'andamento del mercato che potrebbe giustificare un nuovo impegno potrebbe giustificare anche un riesame del margine di dumping dell'azienda. A questo proposito va rilevato che la portata dell'attuale inchiesta si limita all'esame dell'accettabilità di un impegno che deve essere offerto dall'azienda e che non sono state presentate richieste di riesame intermedio di portata diversa. Pertanto si è dovuto respingere tale obiezione.

(17) Un utente ha chiesto di ridurre il dazio antidumping o, in alternativa, di affrontare il problema della limitata disponibilità di acido sulfanilico purificato sul mercato comunitario introducendo un sistema di contingenti. Anche in questo caso, vista la portata limitata dell'attuale inchiesta, l'obiezione ha dovuto essere respinta.

C. **IMPEGNO**

(18) Visto quanto precede, la Commissione ha accettato l'impegno con la decisione 2006/37/CE (*).

(19) Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto dell'impegno da parte dell'azienda, quando la domanda di immissione in libera pratica sarà presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping sarà subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate in allegato. Queste informazioni sono necessarie, inoltre, per consentire alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping e del dazio compensativo.

---

[1] GU C 101 del 27.4.2005, pag. 34.

(*) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

(20) Per garantire inoltre l'effettivo rispetto dell'impegno, è necessario che gli importatori siano consapevoli che un'eventuale violazione dell'impegno può comportare l'applicazione retroattiva del dazio antidumping e del dazio compensativo per le pertinenti transazioni. Occorre pertanto attuare disposizioni di legge che prevedano la nascita di un'obbligazione doganale, a concorrenza del dazio antidumping e del dazio compensativo appropriati, ogniqualvolta non sia rispettata una o più delle condizioni richieste per l'esenzione. Un'obbligazione doganale deve pertanto sorgere ogniqualvolta il dichiarante scelga di immettere le merci in libera pratica, cioè senza che siano riscossi il dazio antidumping e il dazio compensativo, e sia accertata l'inosservanza di una o più condizioni previste da detto impegno.

(21) In caso di violazione, il dazio antidumping e il dazio compensativo possono essere recuperati, a condizione che la Commissione abbia revocato l'accettazione dell'impegno in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento antisovvenzioni di base, facendo riferimento a quella specifica transazione e, pertanto, dichiarando non valida la pertinente fattura corrispondente all'impegno. Pertanto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24, paragrafo 7 del regolamento antisovvenzioni di base, le autorità doganali devono informare immediatamente la Commissione ogniqualvolta si rilevino indicazioni di una violazione dell'impegno.

(22) Va rilevato che in caso di violazione o ritiro di un impegno oppure in caso di ritiro dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping e il dazio compensativo imposti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base si applicano automaticamente a norma dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento antisovvenzioni di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e del regolamento (CE) n. 1339/2002 viene inserito il seguente paragrafo:

«3. Fatto salvo il paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.»

2. Nel regolamento (CE) n. 1338/2002 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE (*), della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall'articolo 1, a condizione che:

— siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,

— siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all'impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato; e

— le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all'impegno.

2. Un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all'articolo 1 ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un'inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all'impegno non è conforme alle disposizioni dell'allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l'accettazione dell'impegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (**) o dell'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l'invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l'inosservanza, dell'una o dell'altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune (***). Il recupero dell'obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione.

(*) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.
(**) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(***) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

3. Nel regolamento (CE) n. 1339/2002 è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 2*

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE (*), della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall'articolo 1, a condizione che:

— siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,

— siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all'impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato, e

— le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all'impegno.

2. Un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all'articolo 1 ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un'inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all'impegno non è conforme alle disposizioni dell'allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l'accettazione dell'impegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 o dell'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l'invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l'inosservanza, dell'una o dell'altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune (**). Il recupero dell'obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione.

4. Al regolamento (CE) n. 1338/2002 e al regolamento (CE) n. 1339/2002 viene aggiunto l'allegato del presente regolamento.

(*) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.
(**) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO

«ALLEGATO

La fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall'azienda deve recare le seguenti informazioni:

1) l'intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO".

2) La ragione sociale dell'azienda che rilascia la fattura commerciale, menzionata all'articolo 1 della decisione 2006/37/CE, con cui la Commissione accetta l'impegno.

3) Il numero della fattura commerciale.

4) La data di rilascio della fattura commerciale.

5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

6) La descrizione esatta delle merci, compresi:

   — il numero di codice del prodotto (NCP) usato ai fini dell'inchiesta e dell'impegno (per esempio "PA99", "PS85" o "TA98"),

   — le specifiche tecniche/fisiche dell'NCP, cioè per "PA99" e "PS85" polvere bianca scorrevole, e per "TA98" polvere grigia scorrevole,

   — eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

   — il codice NC,

   — la quantità (in tonnellate).

7) La descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

   — il prezzo per tonnellata

   — le condizioni di pagamento applicabili,

   — le condizioni di consegna applicabili,

   — sconti e riduzioni complessivi.

8) Il nome dell'azienda che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all'impegno viene rilasciata direttamente dall'azienda.

9) Il nome del responsabile dell'azienda che ha rilasciato la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

   "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci contemplate dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [COMPANY] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/37/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute sulla presente fattura sono complete ed esatte."»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 124/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,2
	204	51,4
	212	97,4
	624	140,9
	999	93,5
0707 00 05	052	148,3
	204	101,5
	999	124,9
0709 10 00	220	68,9
	624	101,2
	999	85,1
0709 90 70	052	96,9
	204	132,8
	999	114,9
0805 10 20	052	43,8
	204	55,0
	212	59,9
	220	49,7
	624	58,2
	999	53,3
0805 20 10	204	74,4
	999	74,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,5
	204	89,2
	400	78,4
	464	148,0
	624	76,5
	662	32,0
	999	81,1
0805 50 10	052	55,9
	220	60,5
	999	58,2
0808 10 80	400	129,0
	404	104,0
	720	67,5
	999	100,2
0808 20 50	388	100,4
	400	93,4
	720	37,7
	999	77,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 125/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
[2] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	34,72 119,87 322,99	19,92 24,16 23,79	993,09 14,90	259,08 133,25	543,21 8 313,78	8 700,18 1 301,03
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	23,69 81,80 220,40	13,59 16,49 16,23	677,65 10,17	176,78 90,92	370,67 5 673,04	5 936,71 887,78
1.40	Agli 0703 20 00	166,35 574,38 1 547,66	95,45 115,78 113,99	4 758,52 71,42	1 241,39 638,48	2 602,86 39 836,53	41 688,04 6 234,07
1.50	Porri ex 0703 90 00	69,23 239,04 644,10	39,73 48,19 47,44	1 980,37 29,72	516,63 265,72	1 083,24 16 578,89	17 349,44 2 594,45
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	48,40 167,12 450,29	27,77 33,69 33,17	1 384,48 20,78	361,18 185,76	757,30 11 590,35	12 129,04 1 813,79
1.90	Broccoli asparagi o a getto [*Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck*] ex 0704 90 90	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	97,22 335,68 904,49	55,78 67,67 66,62	2 780,98 41,74	725,49 373,14	1 521,16 23 281,27	24 363,33 3 643,32
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	43,68 150,82 406,38	25,06 30,40 29,93	1 249,47 18,75	325,96 167,65	683,44 10 460,05	10 946,21 1 636,91
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	73,86 255,02 687,16	42,38 51,41 50,61	2 112,76 31,71	551,17 283,48	1 155,66 17 687,23	18 509,29 2 767,90
1.160	Piselli (*Pisum sativum*) 0708 10 00	365,89 1 263,33 3 404,02	209,95 254,66 250,72	10 466,16 157,07	2 730,38 1 404,31	5 724,87 87 618,62	91 690,93 13 711,56

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00	173,81 600,13 1 617,03	99,73 120,97 119,10	4 971,80 74,62	1 297,03 667,10	2 719,52 41 621,97	43 556,46 6 513,48
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	432,00 1 491,61 4 019,11	247,88 300,67 296,03	12 357,36 185,46	3 223,76 1 658,06	6 759,33 103 451,04	108 259,20 16 189,20
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	253,33 874,69 2 356,84	145,36 176,32 173,59	7 246,47 108,75	1 890,44 972,30	3 963,73 60 664,62	63 484,17 9 493,49
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	172,09 594,21 1 601,07	98,75 119,78 117,93	4 922,74 73,88	1 284,23 660,51	2 692,68 41 211,30	43 126,71 6 449,22
1.210	Melanzane 0709 30 00	147,55 509,46 1 372,73	84,66 102,69 101,11	4 220,67 63,34	1 101,08 566,31	2 308,66 35 333,80	36 976,03 5 529,44
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	83,59 288,60 777,64	47,96 58,18 57,28	2 390,96 35,88	623,75 320,81	1 307,83 20 016,17	20 946,48 3 132,36
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	334,34 1 154,41 3 110,53	191,84 232,70 229,11	9 563,80 143,53	2 494,98 1 283,23	5 231,28 80 064,40	83 785,60 12 529,39
1.240	Peperoni 0709 60 10	114,81 396,42 1 068,16	65,88 79,91 78,68	3 284,21 49,29	856,78 440,66	1 796,43 27 494,17	28 772,04 4 302,60
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	91,43 315,70 850,64	52,46 63,64 62,65	2 615,42 39,25	682,31 350,93	1 430,61 21 895,32	22 912,96 3 426,43
2.10	Castagne e marroni (*Castanea* spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	68,81 237,58 640,15	39,48 47,89 47,15	1 968,24 29,54	513,47 264,09	1 076,60 16 477,36	17 243,18 2 578,56

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	157,39	90,31	4 502,18	1 174,52	2 462,64	39 442,31
		543,44	109,54	67,57	604,08	37 690,54	5 898,25
		1 464,29	107,85				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
2.60.2	— *Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin* ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
2.60.3	— altre ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, *wilkings* e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
2.70.2	— *Monreal e satsuma* ex 0805 20 30	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
2.70.3	— Mandarini e *wilkings* ex 0805 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
2.85	Limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*), fresche 0805 50 90	74,30	42,63	2 125,21	554,42	1 162,47	18 618,38
		256,53	51,71	31,89	285,15	17 791,47	2 784,21
		691,21	50,91				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	60,18	34,53	1 721,41	449,08	941,59	15 080,73
		207,78	41,88	25,83	230,97	14 410,95	2 255,19
		559,87	41,24				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	84,88	48,70	2 427,87	633,38	1 328,01	21 269,83
		293,06	59,07	36,44	325,76	20 325,16	3 180,71
		789,64	58,16				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	161,75 558,50 1 504,86	92,81 112,58 110,84	4 626,90 69,44	1 207,05 620,82	2 530,86 38 734,63	40 534,93 6 061,64
2.110	Cocomeri 0807 11 00	43,62 150,61 405,82	25,03 30,36 29,89	1 247,75 18,73	325,51 167,42	682,50 10 445,68	10 931,17 1 634,66
2.120	Meloni:						
2.120.1	— *Amarillo, Cuper, Honey Dew* (compresi *Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo* (compresi *Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro* ex 0807 19 00	40,98 141,49 381,25	23,51 28,52 28,08	1 172,22 17,59	305,80 157,28	641,19 9 813,34	10 269,44 1 535,70
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	94,56 326,49 879,71	54,26 65,81 64,80	2 704,80 40,59	705,62 362,92	1 479,50 22 643,56	23 695,98 3 543,52
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — *Nashi (Pyrus pyrifolia),* Pere — *Ya (Pyrus bretscheideri)* ex 0808 20 50	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
2.150	Albicocche 0809 10 00	134,41 464,10 1 250,50	77,13 93,55 92,11	3 844,84 57,70	1 003,03 515,88	2 103,08 32 187,50	33 683,50 5 037,07
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	451,47 1 558,83 4 200,22	259,05 314,22 309,37	12 914,22 193,81	3 369,03 1 732,78	7 063,93 108 112,83	113 137,66 16 918,73
2.170	Pesche 0809 30 90	231,56 799,52 2 154,30	132,87 161,16 158,67	6 623,71 99,41	1 727,98 888,74	3 623,09 55 451,10	58 028,33 8 677,62
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	176,17 608,28 1 639,00	101,09 122,61 120,72	5 039,35 75,63	1 314,65 676,16	2 756,47 42 187,50	44 148,28 6 601,98
2.190	Prugne 0809 40 05	154,90 534,84 1 441,10	88,88 107,81 106,14	4 430,89 66,50	1 155,92 594,52	2 423,65 37 093,71	38 817,74 5 804,85
2.200	Fragole 0810 10 00	322,94 1 115,06 3 004,50	185,30 224,77 221,30	9 237,79 138,64	2 409,93 1 239,49	5 052,96 77 335,18	80 929,54 12 102,29

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	530,81 1 832,79 4 938,41	304,58 369,45 363,74	15 183,87 227,88	3 961,13 2 037,31	8 305,40 127 113,50	133 021,44 19 892,17
2.210	Mirtilli neri (frutti del «*Vaccinium myrtillus*») 0810 40 30	1 068,17 3 688,18 9 937,72	612,92 743,45 731,96	30 555,00 458,57	7 971,11 4 099,74	16 713,23 255 794,67	267 683,40 40 029,67
2.220	Kiwis («*Actinidia chinensis Planch*».) 0810 50 00	158,53 547,37 1 474,88	90,96 110,34 108,63	4 534,74 68,06	1 183,01 608,45	2 480,45 37 963,06	39 727,49 5 940,89
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	201,31 695,08 1 872,89	115,51 140,11 137,95	5 758,47 86,42	1 502,26 772,65	3 149,82 48 207,71	50 448,29 7 544,09
2.240	*Kakis* (compresi *Sharon*) ex 0810 90 95	166,13 573,60 1 545,55	95,32 115,62 113,84	4 752,01 71,32	1 239,69 637,61	2 599,29 39 782,00	41 630,98 6 225,54
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 126/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2040/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria e la Romania ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre del 2006 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2006 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 34.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º gennaio al 31 marzo 2006
09.4671	—
09.4751	—
09.4752	—
09.4756	—

ALLEGATO II

(t)

Numero d'ordine	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º aprile al 30 giugno 2006
09.4671	4 400,0
09.4752	2 125,0
09.4756	15 625,0

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2006 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1],

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania e della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania e della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2006 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

[2] GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1240/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 34).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1],

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [2],

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701, in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2) Dalla contabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dall'India per il periodo di consegna 2005/2006 per i quali il limite era già stato raggiunto.

(3) In queste circostanze la Commissione deve indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti degli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dall'India per il periodo di consegna 2005/2006 non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
[2] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[3] GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 129/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ([2]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ([3]). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 111/2006 della Commissione ([4]).

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

([2]) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

([3]) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

([4]) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 26 gennaio 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	36,00	0,49
1701 11 90 (1)	36,00	4,10
1701 12 10 (1)	36,00	0,35
1701 12 90 (1)	36,00	3,81
1701 91 00 (2)	33,91	8,28
1701 99 10 (2)	33,91	4,16
1701 99 90 (2)	33,91	4,16
1702 90 99 (3)	0,34	0,32

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 130/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **MISURE PROVVISORIE**

(1) Con il regolamento (CE) n. 1259/2005 [2] («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico («AT»), attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00, originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 («periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

B. **FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

(3) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di AT originarie della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha svolto ulteriori visite di accertamento, principalmente per verificare la determinazione del valore normale, presso le sedi delle seguenti società:

Produttori esportatori della RPC

— Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, RPC,

— Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, RPC,

— Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.

(5) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state debitamente modificate.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
[2] GU L 200 del 30.7.2005, pag. 73.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(7) Il prodotto in questione è l'acido tartarico, attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00. Tale prodotto viene utilizzato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso di tutti i produttori comunitari oppure, mediante sintesi chimica, da composti petrolchimici, come nel caso di tutti i produttori esportatori cinesi.

(8) Due importatori hanno sostenuto che occorre distinguere tra l'AT di qualità alimentare o farmaceutica, come l'AT naturale fabbricato dall'industria comunitaria e l'AT sintetico ad uso tecnico (non alimentare). Essi hanno aggiunto che quest'ultimo tipo doveva essere escluso dal procedimento perché, diversamente dall'AT fabbricato dalle industrie comunitarie, le qualità ad uso tecnico non possono essere utilizzate per il consumo umano.

(9) Un importatore ha inoltre fatto osservare che l'AT fabbricato dall'industria comunitaria e quello importato dalla RPC sono ottenuti mediante processi di produzione completamente diversi e che soltanto l'AT naturale può essere utilizzato nella produzione di vino. Lo stesso importatore ha aggiunto che il tipo particolare di AT che ha importato rispondeva alle esigenze di un utilizzatore in particolare e non poteva essere utilizzato da altri, asserendo quindi che questo tipo di AT e quello fabbricato dall'industria comunitaria non sono prodotti simili.

(10) Se è vero che esistono diversi tipi di AT che non sono parimenti adatti a tutte le applicazioni, l'inchiesta ha però confermato che tutti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base. Per quanto riguarda le applicazioni, soltanto l'AT naturale può essere impiegato per la produzione di vino, che rappresenta il 25 % circa del mercato. Per il 75 % rimanente tuttavia, tra cui alcuni prodotti destinati al consumo umano, può essere utilizzato AT sia naturale che sintetico, che sono quindi in concorrenza tra loro. Peraltro va precisato che i processi di produzione di per sé non sono pertinenti ai fini della definizione di prodotto simile.

(11) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 11 a 13 del regolamento provvisorio.

D. **DUMPING**

1. **Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)**

(12) In mancanza di osservazioni riguardo la concessione del TEM, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio.

2. **Valore normale**

(13) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo per stabilire il valore normale. Pertanto sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 18 a 34 del regolamento provvisorio.

3. **Prezzo all'esportazione**

(14) In mancanza di osservazioni pertinenti relative ai prezzi all'esportazione, sono confermate le conclusioni esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio.

4. **Confronto**

(15) In mancanza di osservazioni riguardo al confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio.

5. **Margine di dumping**

a) *Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM*

(16) Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni relative ai calcoli dettagliati effettuati per determinare il livello dei margini di dumping provvisori accertati. Queste osservazioni sono state esaminate alla luce dei nuovi dati ottenuti nel corso delle visite di accertamento di cui al considerando 4 del presente regolamento. Inoltre sono stati corretti alcuni errori di calcolo.

(17) Di conseguenza, i margini di dumping definitivi medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou	0,3 %
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City	10,1 %
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai	4,7 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

b) *Per tutti gli altri produttori esportatori*

(18) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori. Di conseguenza, il margine di dumping unico per l'intero paese è stato fissato definitivamente al 34,9 % del prezzo cif franco frontiera comunitaria.

E. PREGIUDIZIO

1. Produzione comunitaria

(19) In mancanza di osservazioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio.

2. Definizione di industria comunitaria

(20) Un importatore ha asserito che alcuni dei produttori comunitari all'origine della denuncia avevano cessato la produzione e ha chiesto alla Commissione di verificare se l'inchiesta beneficiasse ancora di un grado di sostegno sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(21) A tale riguardo l'inchiesta ha confermato che i produttori che sostengono la denuncia rappresentavano oltre il 95 % della produzione comunitaria stimata durante il PI. Pertanto le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte.

(22) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione di industria comunitaria, si conferma il considerando 45 del regolamento provvisorio.

3. Consumo nella Comunità

(23) In mancanza di osservazioni relative al consumo nella Comunità, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

4. Importazioni nella Comunità dal paese interessato

(24) In mancanza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 47 a 52 del regolamento provvisorio.

5. Situazione dell'industria comunitaria

(25) Un importatore/utilizzatore e un esportatore hanno contestato l'analisi del regolamento provvisorio, sostenendo che alcuni produttori comunitari avevano cessato la produzione e non avrebbero quindi dovuto essere considerati ai fini dell'esame della situazione dell'industria comunitaria.

(26) Occorre precisare che l'analisi effettuata dalla Commissione dei fattori indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non si è basata su alcun dato proveniente dalle società che avevano cessato la produzione. Tali società sono state menzionate nel regolamento provvisorio unicamente allo scopo di interpretare alcuni indicatori aggregati come le quote di mercato o la capacità di produzione totale, come illustrava chiaramente il testo relativo a ciascun indicatore, e di fornire in tal modo un quadro completo ed esatto della situazione dell'industria comunitaria. Pertanto si ritiene che l'analisi della situazione dell'industria comunitaria sia stata svolta in modo pienamente conforme al regolamento di base.

(27) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla situazione dell'industria comunitaria, si confermano i considerando da 53 a 82 del regolamento provvisorio.

F. NESSO CAUSALE

(28) Un esportatore ha sostenuto che i produttori comunitari occupavano una posizione dominante sul mercato e che le importazioni del prodotto cinese, pari ad appena l'11,5 % del mercato, non potevano rappresentare la principale causa di pregiudizio.

(29) La quota di mercato delle esportazioni della RPC è stimata tra l'11,5 % e il 15,8 %, a seconda che si utilizzino dati Eurostat o fonti statistiche cinesi. Anche una quota di mercato dell'11,5 %, stabilita secondo una stima conservativa, non può considerarsi trascurabile poiché, come precisato nel regolamento provvisorio, il pregiudizio è chiaramente imputabile alla crescente pressione esercitata dall'incremento delle importazioni realizzate a prezzi tali da determinare una notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria. Il fatto che l'industria comunitaria abbia occupato o meno una posizione dominante è sostanzialmente irrilevante, dal momento che si accerta che ha subito un pregiudizio la cui causa fondamentale risiede nelle importazioni oggetto di dumping. Va fatto osservare a tale riguardo che nonostante detenesse una quota di mercato maggiore, l'industria comunitaria ha tuttavia subito perdite ingenti nel corso del periodo in questione, dato questo che contraddice l'affermazione secondo cui ha beneficiato di una posizione dominante. Inoltre le importazioni dai paesi terzi hanno garantito un grado sufficiente di concorrenza sul mercato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(30) Un altro esportatore ha fatto notare che la produzione commercializzata dai due produttori comunitari che si sono stabiliti di recente nella Comunità è stata superiore all'aumento delle importazioni cinesi e che quindi il pregiudizio è stato autoinflitto. Tuttavia, i prezzi di questi nuovi produttori comunitari erano conformi a quelli praticati dai produttori di lunga data e la loro produzione è stata inferiore a quella delle società che hanno cessato la produzione. Pertanto, senza le importazioni del prodotto cinese, il loro ingresso sul mercato non potrebbe giustificare il crollo dei prezzi, che si è verificato in un contesto caratterizzato da un aumento del consumo nella Comunità.

(31) Un altro esportatore ha argomentato che il quadro normativo della politica agricola comune falsa le condizioni normali del mercato per i produttori comunitari, cosa di cui l'analisi sulla causalità non ha tenuto conto. Sebbene questa argomentazione sia stata formulata in termini assai generici, va precisato che la politica agricola comune non disciplina il prezzo dell'AT stesso, limitandosi a stabilire i prezzi minimi per alcuni dei fattori necessari alla sua produzione nonché un prezzo di vendita per l'alcole. Come precisato al considerando 89 del regolamento provvisorio, questi parametri normativi sono rimasti stabili per tutto il periodo considerato e non possono quindi essere ritenuti responsabili del peggioramento della situazione dell'industria comunitaria. Essi non rimettono in causa il fatto che le importazioni dalla RPC formano oggetto di dumping e arrecano un pregiudizio all'industria comunitaria.

(32) In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 83 a 95 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(33) Un utilizzatore dell'industria del gesso ha sostenuto che la proporzione rappresentata dall'AT nei costi di produzione di questa industria, indicata nel regolamento provvisorio (meno del 2 %), è stata sottostimata. Tale cifra si basava tuttavia sui dati comunicati dalla società stessa. In base agli stessi dati, la cifra sarebbe leggermente più elevata se venisse espressa in percentuale dei soli prodotti contenenti AT. In compenso, due altri gruppi produttori di gesso hanno indicato percentuali di gran lunga inferiori. Ciò conferma che i dati utilizzati nel regolamento provvisorio possono considerarsi una stima ragionevole.

(34) Si ricorda peraltro che i prodotti a base di gesso in cui viene utilizzato l'AT come agente ritardante non sono soggetti ad una concorrenza molto forte da parte dei fornitori dei paesi terzi, come risulta dai dati Eurostat. Vengono pertanto confermate le conclusioni del regolamento provvisorio, secondo cui un dazio antidumping moderato su questa parte dei costi non dovrebbe incidere significativamente sui costi e sulla competitività di queste industrie utilizzatrici.

(35) Lo stesso utilizzatore ha sostenuto che le misure potrebbero determinare una penuria di AT, cosa che si sarebbe già verificata in passato. Tuttavia, si ritiene che i dazi antidumping dei livelli individuali proposti su società che rappresentano i due terzi circa delle esportazioni della RPC non dovrebbero precludere il mercato comunitario ai fornitori di questo paese.

(36) Un utilizzatore dell'industria degli emulsionanti ha sostenuto che l'introduzione di misure sulle importazioni di AT originario della RPC metterebbe a rischio la competitività di questo settore. Lo stesso utilizzatore ha aggiunto che in seguito all'evoluzione tecnica, gli emulsionanti sono sempre più soggetti alla concorrenza dei prodotti non comunitari e che un eventuale aumento dei costi dovuto all'istituzione delle misure inciderebbe sulla loro posizione concorrenziale sul mercato. La Commissione ha cercato di verificare, nella misura del possibile, l'incidenza possibile delle misure su questa categoria di utilizzatori sulla base di elementi quantificati, il che si è rivelato impossibile per mancanza di risposte significative al questionario della Commissione e di collaborazione da parte di questo gruppo di utilizzatori.

(37) In mancanza di altre osservazioni relative all'interesse della Comunità, si confermano i considerando da 98 a 114 del regolamento provvisorio.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(38) A seguito della comunicazione delle conclusioni provvisorie, l'industria comunitaria ha sostenuto che il prezzo non pregiudizievole calcolato fosse troppo basso, per due motivi:

— il prezzo delle materie prime era depresso durante il PI, cioè l'industria era riuscita a ripercuotere parzialmente sui settori a monte la pressione esercitata sui prezzi. Ciò è stato riconosciuto nel considerando 69 del regolamento provvisorio, mentre l'interesse dei fornitori è stato esaminato ai considerando da 101 a 106 dello stesso regolamento. Come specificato al considerando 89, la politica agricola comune stabilisce un prezzo d'acquisto minimo per le materie prime. Inoltre, l'industria non ha comprovato le sue affermazioni e non ha fornito prove del fatto che il livello dei prezzi delle materie prime non sarebbe sostenibile e dovrebbe essere superiore al livello minimo fissato. Pertanto si è concluso che l'argomento non fosse fondato,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— il margine di utile normale utilizzato nel calcolo del pregiudizio (8 %) era troppo basso per questo tipo di industria. Tuttavia, considerato il livello di utili registrato dall'industria comunitaria negli anni precedenti il PI e prima della penetrazione sul mercato delle importazioni oggetto di dumping, questa percentuale corrisponde a un margine sufficiente per riflettere il margine di utile normale realizzabile in assenza di tali importazioni.

(39) In mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 115 a 118 del regolamento provvisorio.

2. **Forma e livello dei dazi**

(40) Alla luce di quanto sopra esposto e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping.

(41) Per quanto concerne la forma delle misure, l'industria comunitaria ha chiesto che venisse imposto un prezzo minimo basato sul livello di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia, dato che il livello del dazio antidumping definitivo si basa sui margini di dumping accertati, come spiegato al precedente considerando, viene confermata l'istituzione del dazio antidumping definitivo sotto forma di dazi ad valorem.

(42) Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

Società	Margine di dumping
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou	de minimis
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City	10,1 %
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai	4,7 %
Tutte le altre società	34,9 %

(43) Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento, applicabili a titolo individuale ad alcune società, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(44) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [1] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(45) Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del margine residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Queste ultime, tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo, affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

3. **Riscossione definitiva dei dazi provvisori**

(46) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1259/2005, siano definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

[1] Commissione delle Comunità europee
Direzione generale «Commercio»
Direzione B, ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

(47) Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie misure speciali per garantire un'adeguata applicazione dei dazi antidumping. Rientra in tali misure speciali quanto di seguito specificato.

(48) La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(49) Inoltre, la Commissione sorveglierà i flussi di esportazione e il relativo codice NC per i sali e gli esteri di AT. Se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote individuali più basse dovesse aumentare significativamente o se le importazioni dichiarate a titolo del relativo codice NC per i sali e gli esteri di AT dovessero aumentare in modo rilevante, le relative misure individuali potrebbero essere considerate insufficienti a compensare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate. Di conseguenza, nel rispetto delle condizioni richieste, Commissione può avviare un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nell'ambito del riesame si valuterebbe, tra l'altro, l'opportunità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre, di conseguenza, un dazio a livello nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00, originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, Repubblica popolare cinese	0,0 %	A687
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, Repubblica popolare cinese	10,1 %	A688
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese	4,7 %	A689
Tutte le altre società	34,9 %	A999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1259/2005 sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:

1) nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [quantitativo] di acido tartarico venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 131/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,1
	204	46,7
	212	97,4
	624	140,9
	999	98,5
0707 00 05	052	138,3
	204	101,5
	999	119,9
0709 10 00	220	80,1
	624	101,2
	999	90,7
0709 90 70	052	147,8
	204	139,4
	999	143,6
0805 10 20	052	43,4
	204	55,6
	212	48,0
	220	51,3
	624	58,2
	999	51,3
0805 20 10	204	78,4
	999	78,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,6
	204	98,5
	400	86,7
	464	148,0
	624	75,3
	662	32,0
	999	83,9
0805 50 10	052	58,6
	220	60,5
	999	59,6
0808 10 80	400	132,0
	404	106,8
	720	67,9
	999	102,2
0808 20 50	388	109,6
	400	82,3
	720	37,7
	999	76,5

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i limiti massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché dell'influenza sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sui comparti terrestre, acquatico e atmosferico, nonché dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2) I limiti massimi di residui rispecchiano l'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3) I limiti massimi di residui di antiparassitari devono essere costantemente revisionati. Essi possono essere modificati in funzione di nuovi dati, informazioni ed impieghi.

(4) I limiti massimi di residui sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in Paesi terzi, che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario, non sono stati supportati dai dati necessari in oggetto.

(5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di diquat oggetto della direttiva 90/642/CEE.

(6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenerne i residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità [3]. È stato calcolato che i limiti massimi di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7) La valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che la dose acuta di riferimento non è necessaria e non occorre pertanto una valutazione del rischio a breve termine.

(8) È quindi opportuno fissare nuovi limiti massimi di residui per il diquat.

(9) La fissazione o la modifica a livello comunitario di limiti massimi di residui provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti massimi di residui provvisori per il diquat in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altri impieghi del diquat. Trascorso questo periodo è opportuno che i limiti massimi di residui provvisori diventino definitivi.

(10) Pertanto la direttiva 90/642/CE deve essere modificata in conformità.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

---

[1] GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).

[2] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/72/CE della Commissione (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63).

[3] Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LI

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 90/642/CEE è così modificato: Nella categoria «4. SEMI OLEAGINOSI», la voce relativa a «Semi di canapa» è inserita tra le voci «Semi di cotone» e «Altri».

Articolo 2

L'allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti normativi che essi adottano a livello nazionale nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE, la colonna relativa al diquat è sostituita dalla seguente:

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
«1. **Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**	0,05 (*) (P)
i) AGRUMI	
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)	
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di pecàn	
Pinoli o semi del pino domestico	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altre	
iii) POMACEE	
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altre	
iv) DRUPACEE	
Albicocche	
Ciliegie	
Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
Prugne	
Altre	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e uve da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altre	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altre	
e) Bacche e frutti di bosco	
vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Litchi	
Manghi	
Olive	
Papaia	
Frutti della passione	
Ananassi	
Melegrane	
Altre	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**	0,05 (*) (P)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	
Barbabietole	
Carote	
Manioca	
Sedani-rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica o barba di becco	
Patate dolci	
Rutabaga	
Navoni	
Igname	
Altri	
ii) ORTAGGI A BULBO	
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Altri	
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altre	
d) Mais dolce	
iv) CAVOLI	
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavolo broccoli (compreso calabrese)	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola (endivia a foglie larghe)	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietola da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Cicoria Witloof	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altre	
vi) LEGUMI (freschi)	
Fagioli (non sgranati)	
Fagioli (sgranati)	
Piselli (non sgranati)	
Piselli (sgranati)	
Altri	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
3. **Legumi da granella**	0,2 (P)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. **Semi oleaginosi**	
Semi di lino	5 (P)
Semi di arachide	0,1 (*) (P)
Semi di papavero	0,1 (*) (P)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
Semi di sesamo	0,1 (*) (P)
Semi di girasole	1 (P)
Semi di colza	2 (P)
Semi di soia	0,2 (P)
Semi di senape	0,5 (P)
Semi di cotone	0,1 (*) (P)
Semi di canapa	0,5 (P)
Altri	0,1 (*) (P)
5. **Patate**	0,05 (*) (P)
Patate precoci	
Patate tardive	
6. **Tè (foglie e steli di *Camellia sinensis* essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)**	0,1 (*) (P)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata**	0,1 (*) (P)

(*) indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(P) indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE.»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVA 2006/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE la Spagna, in data 7 dicembre 1998, ha ricevuto dalla SKW Trosberg AG (a nome della taskforce SKW Trosberg AG (Degussa AG) e della Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd) una domanda di iscrizione della sostanza attiva forchlorfenuron nell'allegato I alla suddetta direttiva. Con decisione 2000/181/CE [2] il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2) Il 6 ottobre 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, una domanda della DuPont de Nemours diretta a ottenere l'inserimento della sostanza attiva indoxacarb nell'allegato I di tale direttiva. Con decisione 1998/398/CE [3] il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i rapporti di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 2 marzo 2001 (forchlorfenuron) e il 7 febbraio 2000 (indoxacarb).

(4) I rapporti di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame si è concluso il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il forchlorfenuron e l'indoxacarb.

(5) L'esame del forchlorfenuron non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.

(6) Per l'indoxacarb sono state trasmesse al comitato scientifico per le piante (SCP) due questioni. All'SCP è stato chiesto di esprimersi in merito al NOEL (no observed effect level — livello al quale non sono riscontrabili effetti) per gli effetti sui globuli rossi dei ratti e di indicare una base adeguata per la derivazione di una dose di riferimento acuta per l'indoxacarb.

Il comitato scientifico per le piante ha replicato [4] che i mutamenti osservati in taluni parametri dei globuli rossi erano di solito lievi e non accompagnati da reticolocitosi, che fornisce l'immagine globale di un lieve effetto emolitico. Poiché non è stato possibile determinare adeguatamente il NOEL, l'SCP ha individuato una dose entro la quale gli effetti osservati non sono sfavorevoli.

Inoltre l'SCP ha affermato che gli effetti generali e non specifici di tossicità osservati nello studio di neurotossicità acuta nei ratti possono essere utilizzati come base per la derivazione della dose acuta di riferimento.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/6/CE della Commissione (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21).
[2] GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.
[3] GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.
[4] Parere del comitato scientifico per le piante su domande specifiche della Commissione relative alla valutazione dell'indoxacarb (SCP/Indoxa/002-def.); parere del 18 luglio 2002).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(7) Delle raccomandazioni dell'SCP è stato tenuto conto durante l'ulteriore analisi da parte degli Stati membri e della Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, nella presente direttiva e nel rapporto di riesame. La suddetta valutazione ha individuato i dati pertinenti (dose di riferimento acuta e dose giornaliera ammissibile — ADI) sulla base dei livelli di esposizione identificati dall'SCP.

(8) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e descritti dettagliatamente nei rapporti di esame della Commissione. Per tale motivo il forchlorfenuron e l'indoxacarb vanno iscritti nell'allegato I alla direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

(9) Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall'iscrizione per rivedere le autorizzazioni temporanee esistenti di prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni dell'allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni temporanee esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine va concesso un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III per ogni prodotto fitosanitario e per ogni utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10) L'iscrizione del forchlorfenuron nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE si basa su un fascicolo comprendente l'utilizzo di tale sostanza attiva sui kiwi. Altri impieghi della sostanza non sono finora stati documentati adeguatamente dal notificante e non tutti i rischi connessi a tali impieghi sono stati trattati adeguatamente secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla direttiva. Qualora gli Stati membri intendano concedere autorizzazioni per altri impieghi, essi dovrebbero richiedere i dati e le informazioni necessari a provare che tali impieghi sono compatibili con i criteri della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l'effetto sui consumatori e sull'ambiente.

(11) La direttiva 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I alla direttiva 91/414/CEE è modificato come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano le suddette disposizioni a partire dal 1º ottobre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Conformemente alla direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron o indoxacarb entro il 30 settembre 2006. Entro la suddetta data essi verificano che siano rispettate le condizioni dell'allegato I alla suddetta direttiva relative al forchlorfenuron e all'indoxacarb, eccetto quelle della parte B della voce riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa avere accesso ad una documentazione conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente forchlorfenuron o indoxacarb come sostanza attiva unica o in associazione con una o più sostanze attive, inserite nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2006, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI alla direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B della voce nell'allegato I alla direttiva riguardante forchlorfenuron e indoxacarb. Sulla base di tale valutazione essi determinano se il prodotto soddisfi le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri:

a) nel caso di un prodotto contenente forchlorfenuron o indoxacarb come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 settembre 2007; oppure

b) nel caso di un prodotto contenente forchlorfenuron o indoxacarb come sostanza attiva in combinazione con altre modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 settembre 2007 oppure entro un termine più esteso stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza attiva interessata nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1º aprile 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella

Numero	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«119	Forchlorfenuron CAS n. 68157-60-8 CIPAC n. 633	1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea	≥ 978 g/kg	1º aprile 2006	31 marzo 2016	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron per usi diversi dall'applicazione su piante di kiwi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame del forchlorfenuron, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
120	Indoxacarb CAS n. 173584-44-6 CIPAC n. 612	methyl (*S*)-*N*-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl) indeno[1,2-*e*][1,3,4]oxadiazin-2-yl-carbonyl]-4′-(trifluoromethoxy) carbanilate	TC (materiale tecnico): ≥ 628 g/kg indoxacarb	1º aprile 2006	31 marzo 2016	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame dell'indoxacarb, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

(1) Per ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive si rinvia al rapporto di riesame.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 143/2006 della Commissione, del 26 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23 del 27 gennaio 2006)

A pagina 57, nella tabella, seconda parte, ultima riga, seconda colonna «Destinazione», al codice prodotto «2106 90 55 9000»:

anziché: «C10»,

leggi: «C14».

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G606025/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 6 0 3 2 7 *

€ **5,00**